



NO 2242/19

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. ADELAIDE AMENDOLA - Presidente -
 - Dott. DANILO SESTINI - Consigliere -
 - Dott. ENRICO SCODITTI - Consigliere -
 - Dott. ANTONIETTA SCRIMA - Consigliere -
 - Dott. COSIMO D'ARRIGO - Consigliere Rel. -
- ha pronunciato la seguente

Oggetto

opposizione esecuzione
motivazione semplificata

Ud. 12/06/2018 - CC

R.G.N. 13974/2017

Rep.

hon 2242

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13974-2017 proposto da:

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
80078750587, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede
dell'AVVOCATUA dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli
avvocati (omissis) , (omissis) , (omissis) ,

(omissis) , (omissis) , (omissis) ;

- **ricorrente** -

contro

(omissis) , elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
da se medesima;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 3345/2016 del TRIBUNALE di FOGGIA,
depositata il 24/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12/06/2018 dal Consigliere Dott. COSIMO D'ARRIGO.

RITENUTO

In forza di sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Foggia, l'I.N.P.S. corrispondeva all'avvocato (omissis) l'importo di € 1.310,00, a saldo dei compensi distratti in favore della stessa.

La (omissis), invece, determinava le proprie spettanze nella minor somma di € 1.274,13; alle stesse, tuttavia, aggiungeva i compensi autoliquidati per un atto di precetto redatto solo successivamente al pagamento, da parte dell'I.N.P.S., del già menzionato importo di € 1.310,00 (maggiore di quanto la stessa creditrice riconosceva esserle dovuto in forza della sentenza); intimava, quindi, il pagamento della differenza e per tale importo procedeva a pignoramento presso terzi ai danni dell'Istituto previdenziale.

L'I.N.P.S. proponeva opposizione all'esecuzione, deducendo di aver estinto integralmente il debito in data anteriore alla redazione dell'atto di precetto e che, pertanto, le spese di quest'ultimo atto (che, nella sostanza, esaurivano la somma intimata) non erano dovute.

Con ordinanza del 23 ottobre 2014 il giudice dell'esecuzione dichiarava improcedibile l'azione esecutiva e ne dichiarava l'estinzione, ritenendo non dovute le somme autoliquidate dalla (omissis) nell'atto di precetto.

Contro tale decisione la creditrice proponeva opposizione agli atti esecutivi e il Tribunale di Foggia, in accoglimento dell'opposizione, quantificava come ancora dovuto dall'I.N.P.S. l'importo di € 1.331,16 e condannava l'Ente al pagamento dell'ulteriore somma di € 3.800,00 per onorari e di € 231,87 per spese vive, oltre accessori.

La sentenza è stata fatta oggetto di ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi, da parte dell'I.N.P.S. La (omissis) ha resistito con controricorso.

Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 380-bis cod. proc. civ. (come modificato dal comma 1, lett. e),

dell'art. 1-*bis* d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. con modif. dalla l. 25 ottobre 2016, n. 197), ha formulato proposta di trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.

Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell'art. 380-*bis*, secondo comma, cod. proc. civ.

CONSIDERATO

In considerazione dei motivi dedotti e delle ragioni della decisione, la motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata.

In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" – desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. (Sez. U, Sentenza n. 9936 del 08/05/2014, Rv. 630490) – deve esaminarsi anzitutto il quarto motivo di ricorso, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio. Infatti, il predetto principio consente l'esame delle censure verificandone l'impatto operativo, piuttosto che la coerenza logico-sistematica, sostituendo il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze costituzionalizzate di economia processuale e di celerità del giudizio, con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Sez. 6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014, Rv. 631058).

Con il quarto motivo si deduce la violazione dell'art. 480 cod. proc. civ. per avere la sentenza impugnata ritenuto che, dopo il pagamento da parte dell'I.N.P.S. delle spese legali liquidate nel verbale di conciliazione, l'avvocato distrattario della parte vittoriosa potesse intimare, con l'atto di precetto, il pagamento di ulteriori diritti ed onorari relativi ad attività poste in essere successivamente all'emissione del titolo esecutivo e non liquidate nel medesimo.

Il motivo è fondato.

Questa Corte, infatti, ha già puntualizzato che, allorché il debitore abbia pagato per intero la somma indicata nel decreto ingiuntivo, comprensiva degli interessi e delle spese processuali liquidate nel provvedimento monitorio, il creditore non può, successivamente a tale pagamento, intimare precetto, sulla base dello stesso decreto, per il pagamento delle spese processuali sostenute dopo la sua emissione e necessarie per la notificazione, dovendo, per tali spese, esperire semmai l'azione di cognizione ordinaria (Sez. L, Sentenza n. 9807 del 13/05/2015 - Rv. 635386 - 01).

Nella specie, il pagamento da parte dell'I.N.P.S. è avvenuto il 12 febbraio 2010, mentre il titolo munito di formula esecutiva è stato notificato in data 14 giugno 2013. Quindi non possono essere legittimamente richieste le spese relative all'atto di precetto redatto quando il debito per sorte capitale era stato oramai già integralmente saldato.

L'accoglimento di tale motivo comporta l'assorbimento delle ulteriori censure, in quanto determina - già da solo - l'infondatezza dell'opposizione proposta dalla (omissis).

Pertanto, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, è possibile - ai sensi dell'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ. - decidere la causa nel merito, rigettando l'opposizione proposta dalla (omissis) e condannando la stessa al pagamento delle spese di tutti i gradi di giudizio, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

accoglie il quarto motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa in relazione al motivo accolto e decidendo nel merito rigetta l'opposizione.

Condanna (omissis) al pagamento in favore dell'I.N.P.S. delle spese del giudizio di merito, che liquida in euro 650,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge, nonché del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.500,00

per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 12 giugno 2018.

Il Presidente

Adelaide Amendola

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi 28 GEN. 2019



Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DI RITA